

**LINEE GUIDA PER LE COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE
DI CUI ALL'ART.12 COMMI 6 E 8.b), DELLA L.R. 33/2015
(in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera i), della L.R. 33/2015)**

Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato¹ e non ancora ultimato² una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, sono tenuti a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) competente per territorio, mediante il sistema informativo di cui all'allegato C "Modalità di attuazione del sistema informativo integrato". Nel caso in cui l'intervento ricada nei confini amministrativi di più comuni, la denuncia può essere presentata indifferentemente ad uno degli uffici competenti di cui sopra.

La denuncia è corredata:

- degli elaborati progettuali; ove già depositati, sarà sufficiente l'indicazione degli estremi di invio della documentazione;
- della dichiarazione del progettista strutturale, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni);
- della dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali che accerti che l'opera, per la quota parte costruita alla data della denuncia, è stata realizzata in conformità al progetto.

Il SUE trasmette tempestivamente all'ufficio territoriale competente copia della denuncia e della documentazione a corredo.

Entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, sulla base della dichiarazione del progettista e della dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali, l'autorità competente accerta la conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche. Se l'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i. ha esito positivo, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione a proseguire i lavori, con obbligo di completarli entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione sismica, ai sensi dello stesso art. 104, comma 3, con l'eventuale deroga di cui al successivo comma 4.

L'autorizzazione al proseguimento dei lavori può essere condizionata all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie a rendere il manufatto conforme alla normativa vigente per la zona di sismicità corrispondente alla nuova zona di pericolosità sismica assegnata alla località in cui sorge l'opera.

L'autorità competente provvede, quindi, ad inviare copia dell'atto al SUE competente.

Qualora l'accertamento di cui all'art. 104, comma 2, del D.P.R. 380/2001, dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, l'autorità competente ne dà comunicazione al SUE competente, il quale provvede ad annullare l'atto abilitativo all'edificazione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

Delle succitate dichiarazioni del progettista, dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali e autorizzazione - condizionata o non - deve essere dato atto nel certificato di collaudo statico dei lavori di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 33/2015.

Accertamenti sui procedimenti in corso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/2015

Gli accertamenti sulle costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione, come definite dalla D.G.R. n. 2129/2014, la cui efficacia decorre dalla data del 10 aprile 2016, per effetto delle proroghe stabilite dalle deliberazioni G.R. n. 2489/2014 e n. 4144/2015, relativi ai procedimenti in corso ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 15, L.R. 33/2015, sono effettuati secondo le modalità di cui al presente allegato, a cura degli enti competenti ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, della L.R. 33/2015.

— • —

¹ Per le finalità di cui all'art. 12 della L.R. 33/2015, si intende per iniziata, ai fini dell'applicazione, la costruzione per la quale sia stata già acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 7, comma 1, ovvero sia stata depositata la pratica edilizia ai fini del titolo abilitativo, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, ovvero il permesso di costruire.

² Per le finalità di cui all'art. 12 della L.R. 33/2015, si intende per ultimata, ai fini dell'applicazione, la costruzione per la quale sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti nell'allegato B "Linee di indirizzo e coordinamento" ovvero sia stata depositata presso il SUE la relazione di cui all'art. 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.